REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai seguenti magistrati:

Grazia Bacchi presidente

Paolo Gargiulo giudice

Sergio Antonio Prestianni giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità, iscritto al n. **14787** del registro di segreteria, promosso dal Procuratore regionale nei confronti di:

DE FALCO Felicia (c.f. DFLFLC53R57I904H), nata a Spilimbergo (PN), il 17.10.1953, residente a Dignano (UD) in via Pre Pier Zuiani n.1.

Esaminati gli atti e documenti di causa;

Uditi, nella pubblica udienza del 10 aprile 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza dott. Gabriele Turiano, il giudice relatore, dott. Sergio Antonio Prestianni e il Pubblico Ministero, nella persona del viceprocuratore generale Mariapaola Daino; nessuno è comparso per la convenuta.

F A T T O E D I R I T T O

I. Con atto depositato il 21 ottobre 2024, la Procura regionale presso questa Sezione giurisdizionale ha citato Felicia De Falco, in qualità di amministratore di sostegno di una persona incapace di

provvedere ai propri interessi, tale nominata dal Giudice tutelare del Tribunale di Pordenone. In atto di citazione si chiede la condanna della convenuta al pagamento di complessivi euro 42.130,27, oltre rivalutazione, interessi e spese, in favore dell'Azienda di Servizi alla Persona di Spilimbergo - ASP di Spilimbergo, per mancato pagamento della retta dovuta dal beneficiario dell'amministrazione di sostegno, in seguito al suo ricovero dal 04.12.2013 al 27.10.2019. Secondo la prospettazione accusatoria, il mancato pagamento della retta del ricovero sarebbe addebitabile alla convenuta, in quanto tale pagamento ricadeva nei suoi compiti di amministratore di sostegno. Invece di eseguire tale adempimento, la convenuta avrebbe, invece, sottratto dolosamente cospicue somme al proprio amministrato, rendendo così impossibile, per lo stesso soggetto, provvedere al saldo di quanto dovuto alla struttura sanitaria. Il danno subito dall'ASP di Spilimbergo sarebbe, così, direttamente conseguente alla violazione dei doveri dell'amministratore di sostegno ed alla sua condotta illecita, come sopra sinteticamente descritta.

II. In data 25 marzo 2025 la Procura contabile ha depositato un motivato atto di rinuncia agli atti, ai sensi dell'artt. 110 c.g.c., per mancato buon esito delle notifiche, nei confronti della convenuta, dell'atto di citazione e, ancor prima, dell'invito a dedurre. Nella motivazione della rinuncia agli atti si fa riferimento, in particolare, al trasferimento della residenza della convenuta nella fase delle indagini, da cui la difficoltà riscontrata nel provvedere alla notifica degli atti di causa.

III. La convenuta non si è costituita in giudizio.

IV. Alla pubblica udienza del 10 aprile 2025, il Pubblico ministero ha ribadito la rinuncia agli atti. La causa è stata, quindi, posta in decisione.

V. Preso atto della rinuncia agli atti, il Collegio ritiene di potere senz'altro procedere alla declaratoria di estinzione del processo, tenuto conto che la convenuta non risulta costituita in giudizio. A tal riguardo, è possibile richiamare, ai sensi dell'art. 7 co. 2 c.g.c., il principio ricavabile dalla analoga disciplina dettata dal codice di procedura civile all'art. 306 co. 1, ove si precisa che la rinuncia agli atti deve essere accettata dalle parti costituite. Da tale disposizione emerge, a contrario, il principio secondo cui la rinuncia non richiede accettazione nel caso in cui la controparte non si sia costituita in giudizio. Il medesimo principio può essere applicato, ad avviso di questo Collegio, anche al processo contabile, in quanto non è possibile riconoscere alla parte non costituita alcun interesse alla prosecuzione del giudizio e, per tale motivo, non è possibile ritenere necessario il suo consenso, affinché la rinuncia agli atti, formulata dalla parte attrice, possa essere considerata efficace.

In tal senso, quindi, deve essere inteso ed integrato interpretativamente l'art. 110 co. 3 c.g.c., secondo il quale "la rinunzia produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme".

Ai sensi dell'articolo 110, co. 7 c.g.c., la declaratoria di estinzione non dà luogo a pronuncia sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia, definitivamente pronunciando:

i) ordina la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo;

ii) nulla per le spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 10 aprile 2024.

Il giudice estensore	Il presidente
Sergio Antonio Prestianni	Grazia Bacchi
(firmato digitalmente)	(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 14/04/2025

IL FUNZIONARIO ADDETTO

Dott. Gabriele Turiano

(firmato digitalmente)